



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario



Gaspar van Wittel (1702) *La darsena*

Servizio di documentazione tributaria

Pubblicazione anno 2008

06 marzo 2009



Comm.Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 20/02/2008 n. 22

Intitolazione:

*Tributi locali - ICI - Accertamento, liquidazione e controlli - Area fabbricabile -
Presupposti imposta - PRG adottato - Sussiste*

Massima:

*La semplice inclusione nel P.R.G. adottato di un'area edificabile e' sufficiente a far
sorgere l'obbligo del pagamento dell'ICI anche alla luce della interpretazione
autentica della norma contenuta nell'art. 11 quaterdecies comma 16 del D.L.
30/09/2005 n. 203 e dell'art. 36 comma 2 del D.L. 223/2006.*



Comm.Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 12/03/2008 n. 35

Intitolazione:

ICI - Tributi locali - Rendita Catastale – Decorrenza effetti attribuzione rendita ai fini ICI dall'anno di notifica dell'atto di attribuzione della rendita e non per gli anni precedenti.

Massima:

La rendita catastale attribuita a terreni e fabbricati e' efficace solo a decorrere dalla data di notificazione della stessa, non potendo esplicare effetti retroattivi.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione IX

Sentenza del 12/03/2008 n. 55

Intitolazione:

*ICI - Tributi Locali - Avviso mancante di firma autografa del funzionario - Nullita' -
Sussiste*

Massima:

*La firma di un atto impositivo costituisce elemento essenziale di quest'ultimo quando
essa sia espressamente prevista dalla legge.*

*Nel caso di avviso di pagamento ICI, l'art. 11 D. Lgs. 504/92 prevede testualmente
che il funzionario sottoscrive gli avvisi.*

*Ne discende che la mancanza di sottoscrizione autografa integra nullita' insanabile
di tale atto impositivo*



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione VII

Sentenza del 05/02/2008 n. 19

Intitolazione:

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Determinazione della tassa e tariffe - Raccolta rifiuti speciali – Servizio di raccolta non reso dall'Ente Comunale - Tassa non dovuta - Illegittimita' della cartella di pagamento per violazione artt. 59, 62 comma 3, 68 comma 2 lettera "e" D.L.vo 507/93

Massima:

In assenza di un servizio pubblico di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, quando l'impresa si avvale di aziende specializzate per il servizio di raccolta e dimostra che l'Ente nulla ha provato in ordine alla effettiva istituzione di tale servizio ovvero del suo svolgimento in concreto, la tassa non e' dovuta.

Ne consegue che i rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani seguono lo stesso regime di questi ultimi per cui l'attivita' di recupero puo' essere svolta autonomamente in mancanza di un adeguato servizio da parte del Comune.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XLVII

Sentenza del 14/03/2008 n. 36

Intitolazione:

Canone raccolta e scarico acque - Ambito di applicazione e presupposti - Contributi consortili - Obbligo di contribuzione per le opere eseguite dal Consorzio di Bonifica verso i proprietari degli immobili siti nel comprensorio - Non sussiste

Massima:

Il vantaggio - derivante dall'inclusione nel perimetro del Consorzio - puo' essere generale e cioe' riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non puo' essere generico, in quanto altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al fondo beneficiato, la quale e' assicurata soltanto dal carattere particolare del vantaggio stesso.

Non rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fini di interesse generale; non rileva il miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrita' dell'aria; occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto casuale con le opere di bonifica e con la loro manutenzione.

Il beneficio, pertanto, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioe' in una "qualita'" dell'immobile.

L'illegittimita' della pretesa deve derivare, quindi, dall carenza di qualsiasi prova del fondamento di essa, in violazione dell'art. 3 ultimo comma e 11 del R.D. n. 215/1933 (conforme Cass. 8960/96).



Comm.Trib. Prov. Salerno

Sezione XV

Sentenza del 20/09/2008 n. 302

Intitolazione:

Canone raccolta e scarico acque - Ambito di applicazione e presupposti - Contributo bonifica - Presupposto impositivo

Massima:

Il contributo consortile per la bonifica e' dovuto per gli immobili che risultino avere un beneficio immediato e diretto a seguito del compimento di attività istituzionali dell'ente pubblico economico.

Tale vantaggio potrebbe essere anche generale in quanto inerente un insieme rilevante di immobili perimetrali che ricavano tutti un beneficio, ma giammai potrebbe essere generico, ovvero presunto per il sol fatto che ne abbiano risentito anche gli altri immobili ricadenti nella stessa zona.

In tal senso, pertanto, l'obbligo contributivo non discende dalla sola qualita' di proprietario dell'immobile, ma dalla sussistenza di un concreto beneficio derivante causalmente dalle opere stesse.